

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)

Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo **18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;**

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, **ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.**